



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

| | |
|---------------|---|
| (NA) MARINARI | Presidente |
| (NA) CARRIERO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) CONTE | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) RUSSO | Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) SCOTTI | Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti |

Relatore SCOTTI ANNA

Nella seduta del 17/02/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema della mancata adesione dell'intermediario all'accollo liberatorio e la conseguente illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi.

Con ricorso presentato il 25 settembre 2014 – preceduto da reclamo del 14 agosto 2014, non riscontrato dall'intermediario – la società ricorrente ha esposto che, in data 30 ottobre 2007, stipulava con la convenuta un contratto di mutuo fondiario di € 2.800.000,00, finalizzato alla realizzazione di un complesso residenziale; il finanziamento era assistito, oltre che dalla garanzia ipotecaria per un valore di € 5.600.000,00, anche dalla garanzia fideiussoria rilasciata, in via solidale, da altri tre soggetti fino a concorrenza dell'importo della garanzia ipotecaria. In data 2 agosto 2010, a seguito della realizzazione del complesso residenziale, tra le parti veniva stipulato un atto di ricognizione di debito, quietanza finale, restrizione d'ipoteca e consenso a frazionamento di finanziamento fondiario, quest'ultimo con partizione in cinquanta quote in relazione ad altrettante unità immobiliari; veniva frazionata anche l'ipoteca che però veniva a gravare solo su alcune di esse. In occasione della vendita di ciascuna unità immobiliare il compratore si accollava la relativa quota di mutuo, cui la banca puntualmente aderiva con conseguente liberazione



della società e dei garanti.

In data 20 settembre 2010 era stipulata la vendita di una unità immobiliare gravata da garanzia ipotecaria per € 140.000,00; come nelle precedenti occasioni, parte del prezzo veniva corrisposto mediante accollo della relativa quota di mutuo (€ 70.000,000) e l'atto veniva ritualmente notificato alla banca in data 6 ottobre 2010. Questa volta tuttavia la resistente, nonostante reiterate richieste, non provvedeva alla liberazione del debitore originario e dei garanti, nonostante fosse ampiamente garantita dall'ipoteca gravante sull'immobile. Inoltre, a seguito del mancato pagamento delle rate di mutuo da parte del debitore accollante, con nota del 21 luglio 2014, comunicava di aver deliberato il passaggio a sofferenza della posizione con conseguente segnalazione della società nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.

In relazione a tali fatti, la ricorrente - non avendo ricevuto riscontro al reclamo - si è rivolta all'Arbitro bancario finanziario, contestando alla banca la violazione dei principi di correttezza e buona fede per aver rifiutato, senza alcun motivo apparente, di aderire all'accollo liberatorio diversamente da quanto avvenuto negli altri casi, e ciò pur in presenza della garanzia ipotecaria. Ha contestato, inoltre, l'illegittimità della segnalazione a sofferenza nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia per non essere stata la medesima preceduta dal preavviso previsto dall'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti. Ha esposto, infine, che le fidejussioni rilasciate erano da ritenersi nulle per indeterminatezza dell'oggetto atteso che nell'atto di frazionamento del mutuo non risultava indicato l'importo massimo della garanzia in relazione alle singole quote.

Ha chiesto, pertanto, di dichiarare *“la liberazione, quale parte mutuataria, dalla posizione debitoria”*, nonché *“di condannare la banca a provvedere senza indugio alla cancellazione ovvero alla eliminazione della segnalazione a sofferenza presso la Centrale dei rischi della Banca d'Italia”*.

Nelle controdeduzioni presentate l'11 novembre 2014, l'intermediario ha preliminarmente eccepito che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il preventivo reclamo è stato riscontrato con nota del 18 settembre 2014, e, quindi, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dello stesso, in virtù della sospensione dei termini disposta per l'intero mese di agosto; con la conseguenza che il ricorso, datato 24 agosto 2014, è stato presentato prima della decorrenza del termine di trenta giorni entro il quale il reclamo doveva essere esitato.

Nel merito, la resistente ha dedotto che, in caso di accollo, la liberazione del debitore originario consegue a una valutazione discrezionale sul merito creditizio dell'accollante come soggetto patrimonialmente rispondente a determinati requisiti; nel caso di specie, non è stato possibile per il creditore aderire alla convenzione di accollo, poiché l'accollante non ha prodotto alla banca la documentazione richiesta. Tant'è che tutta la rendicontazione relativa al rapporto risulta indirizzata alla ricorrente, il pagamento delle rate semestrali è avvenuto con provvista costituita dalla medesima ovvero da altra società del medesimo gruppo economico. Quanto alla segnalazione in Centrale dei rischi ha sostenuto di avere operato in conformità alle prescrizioni della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991, segnalando la posizione dell'accollato tra le *“garanzie ricevute”*, mentre, stante il mancato pagamento delle rate la posizione dell'accollante è stata scritturata a sofferenza il 16 luglio 2014 unitamente alla società ricorrente quale garante.

Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie**DIRITTO**

Preliminarmente il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla questione pregiudiziale sollevata dall'intermediario che deduce l'intempestività del ricorso introduttivo, per essere stato presentato prima del decorso del termine di trenta giorni dalla proposizione del reclamo; e ciò, in quanto nel computo del termine va tenuto conto della sospensione dei termini vigente per l'intero mese di agosto. Sul punto, le vigenti disposizioni regolamentari prevedono, da un lato, che *"il ricorso all'ABF è preceduto da un reclamo preventivo all'intermediario"* e che *"il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione da parte dell'intermediario può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario"* (sez. VI, par. 1); dall'altro, che *"tutti i termini previsti dalle presenti disposizioni sono sospesi ogni anno dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio"* (sez. VII, par. 3): pertanto, anche il termine dilatorio tra la proposizione del reclamo e il ricorso all'Arbitro bancario finanziario deve ritenersi compreso nell'ambito di applicazione della sospensione dei termini. In tale senso, depone, sul piano dell'interpretazione letterale il riferimento a *tutti* i termini, diversamente dall'omologa disposizione contenuta nell'art. 1 della l. n. 742/1969, limitata espressamente ai termini *processuali*, e, quindi, ad una controversia già formalmente pendente; nonché, in prospettiva sistematica, occorre tenere conto della finalità di concedere alle parti un tempo necessario e sufficiente per addivenire a una spontanea e autonoma (ancorché solo eventuale) composizione della lite che risulterebbe vanificata dalla proposizione di un reclamo a ridosso del termine feriale (ABF Napoli decisione n. 6829/2014). Tuttavia, questione diversa è se, una volta affermato il criterio di computo del termine, sia irricevibile il ricorso presentato prima del termine di trenta giorni dal reclamo: sul punto si è pronunciato il Collegio di Coordinamento rilevando che *"l'improcedibilità del ricorso conseguente al mancato rispetto del termine è "di natura solo temporanea" e che occorre infatti distinguere l'ipotesi di mancata comunicazione del reclamo alla banca resistente, la quale comporta l'inammissibilità del ricorso senz'altro, dall'ipotesi in cui il reclamo sia stato preventivamente comunicato alla banca resistente, ma il ricorso sia stato presentato prima che essa abbia potuto dare una risposta al reclamante entro il termine di trenta giorni ... in quest'ultimo caso, l'improcedibilità in oggetto deve ritenersi di natura solo temporanea, in quanto la stessa non pregiudica la decisione del ricorso, ma implica soltanto che il procedimento di definizione della vertenza mediante decisione può essere avviato solo dopo che sia trascorso il tempo (trenta giorni) necessario all'intermediario per replicare al reclamo"* (ABF Collegio di Coordinamento decisione n. 6666/2014). L'eccezione, quindi, deve essere respinta.

Nel merito, la controversia attiene, in primo luogo, al diritto del debitore accollato alla liberazione dall'obbligazione di restituzione del mutuo. Giova ricordare, a tale proposito, che l'originario importo del finanziamento assistito da garanzia ipotecaria era stato frazionato ai fini di consentire l'accollo delle quote del mutuo in capo ai compratori delle singole unità immobiliari. Ciò premesso, va rilevato che l'intermediario per molto tempo dopo la comunicazione dell'atto di compravendita dell'unità immobiliare – da cui ha avuto origine la vicenda controversa – avvenuta il 2 ottobre 2010 non ha nemmeno aderito all'accollo del mutuo; periodo, quindi, nel quale gli effetti dell'assunzione del debito sono rimasti circoscritti al rapporto tra accollante e accollato. L'adesione senza liberazione del debitore originario è stata formulata dalla resistente solo il 4 giugno 2014, e da tale momento che la fattispecie si situa nell'ambito di applicazione del secondo comma dell'art. 1273 cod. civ., a tenore del quale l'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo. Come ripetutamente ricordato anche da questo



Collegio *“la convenzione di accollo – che si configura come un contratto a favore del creditore, riconducibile dunque, almeno nell’opinione della prevalenza degli interpreti, al paradigma del contratto a favore di terzo - produce come effetto tipico solo quello di aggiungere al debito dell’accollato anche l’obbligazione dell’accollante, ma non vale anche automaticamente a liberare il primo, l’effetto liberatorio nei confronti del debitore accollante producendosi solo in presenza di una espressa manifestazione di volontà del creditore beneficiario della pattuizione; e ciò del resto in coerenza con la regola generale per cui il contratto stipulato inter alios (com’è appunto la convenzione di accollo, che è sottoscritta solo dal debitore accollato e dal terzo accollante, ma senza la partecipazione del creditore) può produrre a favore di chi vi rimane estraneo solo effetti favorevoli e giammai effetti svantaggiosi”* (ex pluribus ABF Napoli decisione n. 1207/2010; conforme n. 2904/2014, e nella giurisprudenza di legittimità Cass. 24 giugno 2009, n. 14780).

Nel caso concreto, l’accollo non era condizionato alla liberazione dell’accollato, ed, anzi, nel capitolato allegato al contratto di mutuo del 30 ottobre 2007 era espressamente convenuto che, in caso di accollo, la liberazione dell’originaria parte mutuataria sarebbe avvenuta *“a insindacabile giudizio della banca”* (a tale proposito, va rilevato che non sussiste nemmeno un obbligo specifico della banca di comunicare i motivi specifici dell’esito negativo dell’istruttoria: ABF Napoli decisione n. 413/2013).

La domanda, quindi, tendente ad ottenere la liberazione della ricorrente non è meritevole di accoglimento.

L’istante ha chiesto, inoltre, ordinarsi la cancellazione della segnalazione *“a sofferenza”* del proprio nominativo presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia. Orbene, va rilevato, in primo luogo, che la segnalazione della posizione *“a sofferenza”* non ha riguardato il nominativo della società ricorrente, ma quello dell’accollante, nelle more resosi inadempiente: questo è il tenore della comunicazione del 21 luglio 2014, inviata dall’intermediario all’originario mutuatario in qualità di garante (sia pure non chiarissima nella formulazione letterale che potrebbe avere ingenerato l’equivoco che la segnalazione *“a sofferenza”* abbia riguardato anche quest’ultimo); ed è confermata dalla visura allegata dallo stesso intermediario dalla quale risulta effettivamente che la società ricorrente non è segnalata con il codice identificativo della posizione *“a sofferenza”*.

Tuttavia, l’affermazione dell’intermediario di essersi attenuto alle indicazioni della Circolare della Banca d’Italia n. 139/91 in caso di mancata liberazione dell’accollato non è corretta e rende irrilevante l’accertamento della sussistenza di un obbligo di preavviso a carico dell’intermediario, in quanto è dirimente l’illegittimità del suo comportamento per avere proceduto ad una segnalazione in mancanza dell’escussione dell’obbligazione di garanzia delle prestazioni inadempite. La Circolare dispone, infatti, che le posizioni di pertinenza degli accollati, nel caso in cui non è prevista la loro contestuale liberazione, sono comprese nella categoria di censimento denominata *“garanzie ricevute”*; mentre – va precisato per ciò che subito in appresso si rileverà – che in caso di inadempimento del soggetto garantito e di infruttuosa escussione della garanzia che assiste il finanziamento, la segnalazione deve permanere nella categoria di censimento *“garanzie ricevute”* indicando nello stato del rapporto *“garanzia attivata con esito negativo”* (così nel Cap. II, sez.II, par. 3 e par. 9: si cfr. ABF Napoli, decisione n. 1207/2010 e, più di recente, in una prospettiva più generale sul tema, ABF Collegio di Coordinamento, decisione n. 611/2014). In concreto l’evidenza depositata dall’intermediario espone una segnalazione con codice identificativo 178, che corrisponde, quindi, all’attivazione della garanzia con esito negativo: tuttavia, non è stato allegato né dimostrato dall’intermediario l’avvenuta richiesta di pagamento al garante nei termini contrattuali o secondo gli usi, come da Istruzioni della Banca d’Italia. Di guisa che, la segnalazione appare illegittima nella parte in cui ha indicato lo *“stato del rapporto”* con il codice 178 che indica *“garanzia attivata con*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

esito negativo".

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a procurare la cancellazione in Centrale dei Rischi nei sensi di cui in motivazione. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI